



22973-22

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI
ENRICO VITTORIO STANISLAO
SCARLINI
MICHELE ROMANO
EGLE PILLA
MATILDE BRANCACCIO

- Presidente -
- Relatore -

Sent. n. sez. 1370/2022
UP - 19/05/2022
R.G.N. 18835/2021

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
nel procedimento a carico di:

(o m i s s i s)

(omissis)

inoltre:

(omissis) SPA

avverso la sentenza del 30/11/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NICOLA LETTIERI

che ha concluso chiedendo

Il Proc. Gen. conclude per il rigetto del ricorso del Proc. Gen. presso la corte d'appello di BOLOGNA

udito il difensore

L'avv. (omissis) , in qualità di sostituto della parte civile così come sopra rappresentato, conclude per l'accoglimento del ricorso del Proc. Gen.. Deposita conclusioni scritte unitamente alla nota spese;

L'avv. (omissis) , sia in proprio che in qualità di sostituto processuale, chiede che la parte civile sia condannata alle spese da liquidare in via equitativa e di giustizia;

L'avv. (omissis) si associa, con riferimento in particolare alla posizione dell'imputato (omissis) , alle conclusioni dell'avv. (omissis) relativamente alla condanna delle spese alla parte civile; si riporta alla nota difensiva già depositata in cancelleria in data 2.05.2022. Conclude per l'inammissibilità del ricorso con riferimento alla posizione di (omissis) ; conclude per l'inammissibilità, in subordine per il rigetto per la posizione di (omissis) . Conclude, infine, per la conferma della sentenza impugnata;

L'avv. (omissis) si riporta alla memoria depositata in cancelleria in data 13.05.2022. Conclude per l'inammissibilità del ricorso del Proc. Gen.;

L'avv. (omissis) si riporta alla memoria già depositata in cancelleria in data 16.05.2022. Conclude per la condanna alle spese della parte civile relativamente alla posizione del (omissis) ;

L'avv. (omissis) conclude per il rigetto relativamente al capo F); Conclude per l'inammissibilità del ricorso del Proc. Gen. per i restanti capi di imputazione;

L'avv. (omissis) conclude per il rigetto del ricorso. Si riporta alla memoria già depositata in cancelleria in data 16.05;

L'avv. (omissis) conclude, in qualità di sostituto processuale così come sopra



rappresentato, per il rigetto del ricorso relativamente a (omissis) ; in proprio, invece, relativamente alla posizione di (omissis) , conclude per l'inammissibilità, chiede la condanna alla parte civile della rifusione delle spese secondo equità. Deposita note a corredo della discussione orale;

L'avv. (omissis) , in qualità di sostituto processuale dell'avv. (omissis) (omissis) , riportandosi alla memoria depositata da quest'ultimo in data 12.05.2022; conclude in qualità di sostituto processuale dell'avv. (omissis) (omissis) , per il rigetto del ricorso; in proprio, conclude per l'inammissibilità del Proc. Gen.; Relativamente a (omissis) per il rigetto, inammissibilità per capo A2 (omissis))



RITENUTO IN FATTO

1. Con il decreto che dispone il giudizio, per quanto qui di interesse, venivano ascritti, anche agli odierni prevenuti, i seguenti reati (si indicano tutti gli accusati, anche se poi assolti nei vari gradi di giudizio, per illustrare, con la necessaria completezza, il complesso iter processuale):

- ai capi A2 ed E1, agli imputati (omissis)

(omissis) (componenti il CdA della spa (omissis) in liquidazione, dichiarata fallita con sentenza del (omissis)) e (omissis) (suo direttore generale), nonché agli imputati, concorrenti esterni, (omissis) e (omissis) (presidente e consigliere della srl (omissis)), (omissis) (amministratore delle srl (omissis)), (omissis) (commercialista del gruppo (omissis)), (omissis) e (omissis) (amministratori di alcune società del gruppo (omissis)), il delitto loro ascritto (al capo A2 agli amministratori, al capo E1 ai concorrenti esterni) ai sensi degli artt. 216, comma 1 n. 1 e 223, legge fall., per avere dissipato il patrimonio della fallita, acquistando (il (omissis)) le quote della società (omissis) (cagionando una diminuzione patrimoniale pari ad euro 5.272,707, di cui euro 620.707 per somme versate in contanti ed il residuo di euro 4.652.000 mediante l'accollo di un debito) il cui valore era determinato dall'area da questa posseduta, per un corrispettivo ben maggiore di quanto stimato, peer l'area indicata, dai consulenti tecnici dell'Agenzia del territorio in euro 1.348.000;

- ai capi A10 ed E2, agli imputati (omissis)

(omissis)

(omissis) (componenti il CdA della fallita) e (omissis) (suo direttore generale), nonché agli imputati, concorrenti esterni, (omissis) (omissis) (co-gestori della srl Verdesavio), il delitto loro ascritto (al capo A10 agli amministratori, al capo E2 ai concorrenti esterni) ai sensi degli artt. 216, comma 1 n. 1 e 223, legge fall., per avere distratto o comunque dissipato il corrispettivo versato per l'area ex-IRS (acquistata in tre lotti: il 18 marzo 2000, il 19 marzo 2001 e, infine, il 29 maggio 2006), sita in comune di Bagno di Romagna, avendo corrisposto un prezzo (di euro 7.776.661,67) ben maggiore di quello stimato, ancora dai consulenti dell'Agenzia del territorio, in euro 3.911.000,00;

- al capo D, agli imputati (omissis)

(omissis)



(omissis) (componenti il CdA della fallita), (omissis) (suo direttore generale), (omissis) (membri del collegio sindacale della fallita), (omissis) (omissis)

(omissis) (concorrenti esterni), il delitto loro ascritto ai sensi dell'art. 217, comma 1 n. 4, legge fall., per avere aggravato il dissesto astenendosi dal richiedere il fallimento della società in stato di sostanziale insolvenza fin dall'anno 2000.

1.1. Nel corso del dibattimento davanti al Tribunale, il pubblico ministero aveva contestato il seguente ulteriore delitto:

- al capo F, agli imputati (omissis)

(omissis)

(omissis), il delitto loro ascritto ai sensi degli artt. 223, comma 2 n. 2, legge fall., per avere, nelle diverse qualità indicate (di amministratori, sindaci e di direttore generale della fallita spa (omissis)), compiuto le operazioni dolose consistite nell'accedere al credito bancario, per somme ingenti, nonostante la prevedibile incapacità di fronteggiare gli oneri passivi e di provvedere alla restituzione dei mezzi finanziari così ottenuti, condotte consumate a partire dal 2003 e fino all'anno della dichiarata insolvenza, il 2010.

1.2. Il Tribunale di Forlì, con sentenza del 4 maggio 2018, dichiarava responsabili dei delitti contestati ai capi F (limitatamente al periodo 2008/2010 ed in esso assorbito il capo C, in cui si era contestata, ai sensi degli artt. 216 e 223 legge fall., la dissipazione delle somme ottenute dagli istituti bancari, per complessivi euro 96.502.473,11) e D i soli componenti del CdA (dal 2008 al 2010, appunto), (omissis) ed il direttore generale (omissis), condannandoli alle pene indicate in dispositivo.

Il Tribunale aveva assolto i medesimi dalle ulteriori imputazioni loro ascritte e tutti gli ulteriori imputati da ogni addebito loro mosso.

Nel contempo, il Tribunale aveva rigettato la richiesta di condanna al risarcimento dei danni avanzata dalla parte civile, la curatela del fallimento spa (omissis), osservando come questa, nelle sue conclusioni, avesse limitato le sue pretese alle sole operazioni dolose, descritte al capo F dell'imputazione, consumate nel periodo compreso fra il 31 dicembre 2002 ed il 31 dicembre 2005 (anche considerando il parallelo giudizio civile di danno sulle ulteriori annualità), periodo

rispetto al quale il Tribunale non aveva dichiarato alcuno degli imputati penalmente colpevole.

2. La sentenza del Tribunale veniva appellata da tutti gli imputati condannati e dal pubblico ministero, quest'ultimo limitatamente (per quanto qui di interesse):

- al capo F, a (omissis)
(membri del CdA nel corso del biennio 2006/2007), (omissis)
(omissis) (membri del collegio sindacale), tutti assolti in prime cure, e, in ordine, anche in relazione ai condannati in prime cure, al lasso temporale del commesso reato, che doveva essere ricondotto alla, originaria, data iniziale del 2003;

- ai collegati capi A2 ed E1, a (omissis)
(omissis) (membri del CdA dell'epoca), (omissis) (direttore generale), (omissis)
(concorrenti esterni), tutti assolti in prime cure;

- ai collegati capi A10 ed E2, a (omissis)
(omissis) (del CdA dell'epoca), (omissis) (direttore generale), (omissis) (concorrente esterno), tutti assolti in prime cure.

3. La Corte di appello di Bologna, con la sentenza qui impugnata, del 30 novembre 2020, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Forlì, aveva, invece, rigettato il ricorso della pubblica accusa e, in accoglimento del gravame degli imputati condannati in prime cure - (omissis)
(omissis) - li aveva assolti dal delitto di cui al capo F - perché il fatto non sussiste - e li aveva prosciolti dal delitto loro contestato al capo D per l'intervenuta prescrizione del medesimo.

4. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso la pubblica accusa, anche su richiesta ex art. 572 cod. proc. pen. della parte civile.

4.1. La Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bologna ha articolato le proprie doglianze in tre motivi.

4.1.1. Con il primo deduce la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 216 e 223 comma 2 n. 2 legge fall., ed il vizio di motivazione in ordine alla pronuncia assolutoria relativa al capo F della rubrica.

La Corte aveva escluso la sussistenza del contestato delitto di bancarotta impropria affermando che il ricorso al credito bancario, pur in una situazione di tensione finanziaria, non integra quella condotta abusiva ed infedele rispetto ai

propri doveri, da parte degli amministratori, che sola consente di definire l'operazione come dolosa.

Sarebbe così necessario, per la Corte, individuare un *quid pluris*, un qualche indice di fraudolenza, nell'operazione di costante ricorso al credito bancario da parte degli amministratori per concretare la "dolosità" di tale condotta. Nel caso di specie, invece, gli amministratori della fallita, aveva osservato la Corte, si erano limitati a proseguire l'attività economica chiedendo quei finanziamenti che si rendevano necessari.

La Corte bolognese aveva poi considerato l'assenza di scopo di lucro della fallita (il cui capitale era interamente posseduto da soggetti pubblici); il fatto che le operazioni compiute dopo la perdita del capitale sociale altro non fossero che l'esecuzione di precedenti impegni contrattuali; la possibilità di ascrivere le condotte degli amministratori al canone dell'imprudenza piuttosto che a quello del doloso cagionamento del fallimento.

Tutto ciò premesso in ordine al percorso argomentativo seguito nella sentenza impugnata, il pubblico ministero riteneva che la Corte bolognese avesse indebitamente limitato il perimetro dell'applicabilità del precetto penale che l'accusa aveva assunto essere stato violato.

Il dettato dell'art. 223, comma 2 n. 2, legge fall., infatti, costituisce una norma di chiusura del sistema penale fallimentare, volta a punire non solo gli atti compiuti abusando della carica o violandone i doveri, ma anche quelli intrinsecamente pericolosi per l'equilibrio economico della società.

Ne era una conferma la giurisprudenza di legittimità che, già con la sentenza n. 19101 del 2004 (ed in seguito con le pronunce nn. 52433/2017 e 50081/2017), aveva affermato come anche il ricorso al credito possa configurare l'operazione dolosa punita dall'art. 223 legge fall., anche quando lo stesso abbia costituito il mezzo per proseguire un'attività economica priva di reale prospettiva, tanto da condurre all'inevitabile dissesto.

Una fattispecie concreta, quelle delineata dalla giurisprudenza di legittimità, che era del tutto sovrapponibile alla condotta oggi contestata agli amministratori di (omissis) spa, gli odierni imputati.

Riesaminate, infatti e così, le condotte tenute degli imputati alla luce di tali principi di diritto, risulta evidente come agli stessi sia addebitabile il delitto di bancarotta impropria loro contestato al capo F.

La (omissis) spa, dai medesimi amministrata, fin dal triennio 2003/2005, non era stata più in grado di mantenere il proprio equilibrio finanziario posto che non era più riuscita a vendere i terreni acquistati. Negli anni successivi, pertanto, il credito bancario, a cui si era continuato a ricorrere, aveva determinato un sempre maggiore indebitamento complessivo. E, nonostante ciò, si era perseverato negli



acquisti dei terreni a cui, ancora, non avevano corrisposto adeguate vendite. Tanto che la spa, a fine 2007 (tre anni prima della declaratoria del fallimento), si era trovata con il patrimonio netto negativo.

Alla conseguente perdita anche del capitale, però, gli amministratori non avevano provveduto ad alcuno degli adempimenti previsti per legge (la ricapitalizzazione della società o la sua liquidazione), ma, invece, avevano proseguito l'attività facendo ancora ricorso al credito bancario.

Era pertanto evidente che costoro, così facendo, avevano commesso il delitto loro contestato al capo F, dovendosi ritenere, il ricorso al credito, l'"operazione dolosa" che aveva determinato il dissesto.

Prive di concreto rilievo erano poi le ulteriori osservazioni della Corte territoriale:

- circa il supposto scopo, non di lucro, perseguito dalla società, in quanto partecipata esclusivamente da soggetti pubblici, posto che non era stata certo l'assenza di utili ad avere determinato il fallimento, ma, invece, le elevate perdite maturate e gli ingenti oneri finanziari derivanti dall'indebitamento bancario;

- circa il fatto che, dopo la perdita del capitale, la fallita si era limitata ad adempiere i propri pregressi obblighi negoziali, posto che la condotta contestata ai suoi amministratori era del tutto diversa, l'aver, gli stessi, fatto, e continuato a fare, incongruo ricorso al credito bancario;

- in ordine alla circostanza che la società potesse finanziarsi solo rivolgendosi al ceto bancario (non intendendo, i soci pubblici, investire in essa altre risorse), posto che gli amministratori conservavano comunque il potere (ed avevano il dovere) di cessare del tutto l'attività, in presenza di uno squilibrio finanziario irreversibile, invece di continuare ad accedere al credito bancario.

Non convinceva neppure l'affermazione, della Corte, secondo cui gli amministratori avrebbero continuato a fare ricorso al credito bancario agendo per mera colpa o per manifesta imprudenza, dal momento che vi erano stati plurimi segnali di allarme e lo squilibrio finanziario si era sempre più approfondito, nel corso degli anni, a partire dal 2003.

A tale ultimo proposito, si citava la sentenza del Tribunale civile di Bologna del 2020 in cui si assumeva essere stato accertato come, anche il ricorso al credito precedente (e non solo quello successivo) al sostanziale dissesto della società (fissato a fine 2007), ne avesse determinato l'insolvenza.

La Corte, poi, aveva omesso di considerare lo sviluppo dei dati di bilancio di spa ^(omissis) che indicavano come lo squilibrio finanziario irreversibile risalisse, come già ricordato, al 2003, quando erano iniziate le difficoltà a cedere le aree acquistate, formandosi così una loro spropositata giacenza, costantemente



accresciuta negli anni (con l'unica episodica, e non rilevante negli importi, eccezione degli esercizi 2007 e 2009).

Così che sia la Corte d'appello di Bologna, sia, ancor prima, il Tribunale di Forlì avevano errato nel perimetrare, comunque, la data del commesso reato, di cui al capo F, a partire dal 2008, piuttosto che dal 2003, come ascritto agli imputati nell'originario manifesto d'accusa. Tanto più che il maggior squilibrio finanziario si era creato proprio nel triennio in questione, dal 2003 al 2006, solo aggravandosi negli anni successivi.

Doveva, inoltre, ricordarsi come le ingravescenti difficoltà economiche della società fossero state oggetto di specifico dibattito nelle riunioni del CdA dei primi mesi del 2006 e di segnalazioni dei soci già a partire, appunto, dal 2003.


Di tutto ciò non vi era traccia nella sentenza pronunciata dalla Corte d'appello.

4.1.2. Con il secondo motivo di censura, il pubblico ministero lamenta la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 216 e 223, comma 2 n. 2, legge fall., ed il vizio di motivazione in riferimento alla intervenuta assoluzione degli imputati dalle condotte loro ascritte ai capi A2 ed E1 della rubrica.

Prima il Tribunale e poi la Corte avevano assolto gli imputati da tale accusa, evidenziando come il valore dell'area posseduta dalla Società (omissis), acquistata dalla fallita alla fine del 2007, non fosse quello determinato dall'Agenzia del territorio, in euro 1.348.000 (e che aveva dato luogo all'accusa posto che l'acquisto delle quote aveva cagionato, invece, un impiego superiore ai 5 milioni di euro), considerando che tale valutazione era rimasta isolata, avendo gli altri estimatori tenuto conto dell'iter amministrativo in corso, volto a trasformare la destinazione dell'area da un uso prettamente agricolo all'utilizzo urbanistico prospettato in un progetto redatto dalla Provincia di Forlì/Cesena.

Il Tribunale prima e la Corte poi avevano così omesso di considerare che l'acquisto delle quote aveva comunque determinato un depauperamento del patrimonio della fallita posto che lo stesso si era perfezionato a fine 2007, quando la (omissis) era in conclamato stato di insolvenza, mentre il procedimento amministrativo necessario per modificarne la destinazione avrebbe comportato ancora tempi lunghi. Tanto che, nel 2009, erano stati presentati solo i progetti di trasformazione dell'area e che lo stesso gruppo (omissis) (che aveva ceduto l'area alla (omissis)) se ne era liberato solo 18 mesi dopo il suo acquisto, temendo, appunto, le lungaggini burocratiche.

Di tali difficoltà (il tempo necessario per il completamento dell'intero iter amministrativo era stato calcolato in 7/10 anni) erano tutti, anche i concorrenti esterni, perfettamente consci.



A dimostrazione di ciò, il terreno era, ancora nell'attualità, a destinazione agricola ed era stato ceduto dalla procedura a soli 800.000 euro.

Di tutto ciò, il Tribunale prima e la Corte d'appello poi non avevano tenuto alcun conto.

4.1.3. Con il terzo motivo il pubblico ministero lamenta la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 216 e 223, comma 2 n. 2, legge fall., ed il vizio di motivazione in riferimento alla intervenuta assoluzione degli imputati in ordine alle condotte loro contestate ai capi A10 ed E2 della rubrica.

Il Tribunale prima e la Corte d'appello poi avevano assolto tutti gli imputati dalla contestata dissipazione (realizzata per avere acquistato l'area ex-IRS ad un prezzo maggiore di quello stimato dai consulenti dell'Agenzia del territorio) considerando sia le osservazioni fatte dai consulenti delle difese circa la stima dell'area, sia il fatto che la medesima area era stata venduta dalla curatela del fallimento per un corrispettivo, euro 7.500.000, prossimo a quello a suo tempo corrisposto dalla fallita (euro 7.776.661,67).

Così argomentando però, il Tribunale e la Corte, avevano omesso di considerare il vincolo cimiteriale gravante sull'area che il Comune di Bagno di Romagna aveva fissato in soli 50 metri ma che la legge regionale prevedeva in metri 200, tanto che la stessa Provincia di Forlì/Cesena aveva espresso, fin dal 2005, parere contrario alla riduzione dello stesso agli indicati 50 metri.

Un vincolo conosciuto da tutti i protagonisti della vicenda e che comportava la sostanziale inedificabilità dell'area. Tanto è vero che il CT della causa civile (le cui conclusioni erano entrate nel processo attraverso le considerazioni fatte dai consulenti degli imputati) aveva quantificato in euro 4.000.000 il danno cagionato dagli amministratori alla società (la differenza fra il valore stimato, di euro 2 milioni, e quello corrisposto, di euro 6 milioni).

Come si era già annotato, la spa (*omissis*), a causa delle sue pessime condizioni economiche, non avrebbe potuto avviare alcun procedimento amministrativo di valorizzazione dell'area (come era in effetti accaduto, visto lo stato di crisi in cui in quegli anni già versava, come del resto aveva sottolineato lo stesso Tribunale).

Si era, addirittura, prospettata, in una riunione del CdA del 2006, l'opportunità di vendere quelle parti dell'area che erano state acquistate nel 2000 e nel 2001, evitando così di concludere il terzo acquisto che era stato poi incongruamente realizzato.

Il fatto che l'area fosse stata, poi, ceduta dalla curatela per euro 7.500.000 era dipeso dall'interesse dell'istituto bancario acquirente che aveva così diminuito



l'esposizione di (omissis), con ciò evitando problemi con il proprio organo di vigilanza, la Banca d'Italia.

5. E' agli atti la richiesta avanzata dal difensore della parte civile, la curatela del fallimento spa (omissis), alla pubblica accusa, ai sensi dell'art. 572 cod. proc. pen., affinché la stessa proponesse ricorso per cassazione.

L'atto articolava proprio quei tre motivi che costituiscono il contenuto e le argomentazioni del ricorso della Procura generale della Repubblica sopra riportati.

6. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto Nicola Lettieri, ha inviato memoria con la quale ha concluso per il rigetto del ricorso della pubblica accusa.

Premesso l'inquadramento della società nell'alveo di quegli enti di diritto privato destinati però a soddisfare interessi ed esigenze pubbliche, ed annotato come, in conseguenza della loro natura, gli amministratori siano comunque soggetti alla normativa comune di diritto privato (e non alla responsabilità contabile) ha osservato come:

- la vicenda relativa all'acquisto della società (omissis), non costituiva la contestata dissipazione, posto che era stato comunque versato un corrispettivo per un bene che era effettivamente entrato nel patrimonio sociale, così non potendosi configurare la dolosa dispersione di parte del patrimonio sociale ma, al più, la consumazione di un'operazione colposamente imprudente;

- anche nel caso del ricorso sistematico a credito bancario, costituendo il medesimo l'unico modo per proseguire l'attività economica che ne era l'oggetto sociale (i mezzi finanziari erano stati utilizzati per concludere acquisti di terreni da urbanizzare), non appariva configurabile la "dolosità" di tale operazione, tanto più che non si era mai dissimulato lo stato di squilibrio finanziario della società; anche in tale caso pertanto potevano considerarsi, le operazioni di ricorso al credito, delle condotte di manifesta imprudenza ma non dolosamente dirette a cagionare il fallimento.

7. Hanno poi inviato memorie e note di udienza i seguenti difensori.

7.1. L'Avv. (omissis), per (omissis).

Ricordava che il primo aveva rivestito la carica di amministratore di spa (omissis) dal 21 aprile 1998 al 25 maggio 2005 ed il secondo ne era stato uno dei componenti del consiglio di amministrazione dal 25 maggio 2005 al 6 luglio 2006.



Erano stati entrambi assolti in prime cure da tutti gli addebiti loro ascritti (per (omissis) il capo B2; per (omissis) i capi A10 e F). Assoluzioni confermate dalla sentenza impugnata.

Assoluzione divenuta definitiva per (omissis), la cui posizione non poteva pertanto essere oggetto dell'odierna fase di legittimità.

Il ricorso nei confronti del (omissis) era inammissibile perchè interamente argomentato in fatto.

Quanto al capo A10, la Corte bolognese aveva adeguatamente considerato i seguenti fattori, tutti incidenti sulla concreta valutazione del terreno: la fascia di rispetto cimiteriale avrebbe potuto essere ricondotta agli originari 50 metri, la diversa consulenza esperita nel processo civile era inutilizzabile perché non acquisita agli atti, il terreno era stato poi rivenduto ad un corrispettivo analogo.

Quanto al capo F, il ricorso dimenticava che la Corte di appello aveva affermato come si era continuato a ricorrere al credito bancario dopo il 2007 solo per adempiere agli obblighi già in precedenza contratti.

7.2. L'Avv. (omissis), per (omissis) e (omissis), premetteva che entrambi erano stati chiamati a rispondere degli addebiti solo per avere fatto parte del collegio sindacale della (omissis), il primo dal dicembre 1994 al novembre 2010, il secondo dal maggio 2005 al novembre 2010.

A loro carico residuava la sola imputazione di cui al capo F della rubrica.

Il ricorso della pubblica accusa sul punto era infondato per le seguenti ragioni.

Innanzitutto, perchè muoveva dal *decisum* di una sentenza civile, di prime cure, non ancora divenuta definitiva.

Non poteva poi condividersi quanto sostenuto dalla pubblica accusa, circa il fatto che il ricorso al credito potesse configurare quella "operazione dolosa" punita dall'art. 223 legge fall. anche nel caso in cui gli amministratori non avevano contravvenuto a quei principi di corretta amministrazione indicati negli artt. 2246 e 2247 cod. civ., E, nel caso concreto, gli amministratori di (omissis), erano ricorsi al credito bancario solo perché questo era l'unico strumento che consentiva di proseguire l'attività della società, attività comunque rimasta nel perimetro dell'oggetto sociale, determinando, solo a partire dal 2009, un concreto squilibrio finanziario.

Quanto poi ai membri del collegio sindacale - come gli odierni ricorrenti - non si era evidenziato alcuno di quei campanelli di allarme che soli potevano costituire il fondamento del loro preteso concorso nel delitto di bancarotta.

Tanto più che si era dimostrato come il collegio sindacale, invece, avesse correttamente segnalato al consiglio di amministrazione la criticità della situazione finanziaria, avesse pertanto sconsigliato l'acquisto di nuove aree, ed ancora avesse

sollecitato nuove perizie sugli immobili posseduti, prospettando la necessità di un piano di rientro e di un accordo di ristrutturazione del debito.

7.3. L'Avv. (omissis) , per (omissis) - premesso che la società (omissis) perseguiva finalità di interesse pubblico, non aveva scopo di lucro e si era sempre adoperata per perseguire il proprio oggetto sociale acquistando terreni da urbanizzare e rivendere, utilizzando il finanziamento bancario, senza che alcuno, in particolare i soci e gli stuti bancari, a perfetta conoscenza della situazione finanziaria, obbiettassero alcunchè - ricordava come il ricorrente avesse ricoperto la carica di direttore genarle dal 1994 al 2008 e come, in tale ruolo, non avesse fatto altro che proporre al consiglio di amministrazione, deputato a decidere, le varie operazioni, limitandosi poi ad eseguirne le delibere.

7.4. L'Avv. (omissis) , per (omissis) , ricordava che la propria assistita era parte del giudizio di legittimità solo in relazione al capo F della rubrica.

Eccepiva l'inutilizzabilità della sentenza civile del Tribunale di Bologna allegata al ricorso e ne chiedeva l'espunzione, non essendo mai stata prodotta agli atti nel corso del processo e considerando anche la sua non definitività.

Ricordava che la ricorrente aveva assunto il solo ruolo di sindaco della società.

Riteneva il motivo di ricorso della pubblica accusa, sul capo F, inammissibile posto che l'assoluzione dei componenti del collegio sindacale dell'epoca, il 2008 ed il 2009 (anno in cui la ricorrente aveva rassegnato le sue dimissioni), era dipesa dal fatto che era proprio emerso come gli stessi avessero allertato, in più occasioni, i componenti del consiglio di amministrazione sulla criticità della situazione finanziaria.

Tanto che, per tale ragione, la ricorrente era stata assolta anche in prime cure.

7.5. L'Avv. (omissis) , per (omissis) . ricordava che il ricorrente era stato chiamato a rispondere dei delitti ascrittigli (per quanto qui di interesse, i capi A2 ed F) in quanto componente del Consiglio di amministrazione dal 10 ottobre 2006 al 28 maggio 2008.

Deduceva l'infondatezza dei motivi di ricorso della pubblica accusa.

Quanto al capo F, ricordava come il ricorrente fosse stato assolto anche in prime cure, oltre che dal collegio di appello, in considerazione del fatto che lo stato di conclamata decozione della società poteva doveva collocarsi a fine 2007 senza possibilità di retrocederlo al 2003 come aveva ipotizzato la pubblica accusa (e che i pochi mesi del 2008 in cui l'imputato era rimasto in carica non erano tali da doversene dedurre la responsabilità).

Doveva poi annotarsi come il ricorso al credito bancario fosse l'unica strategia di sopravvivenza della (omissis) non potendo altrimenti perseguire il proprio oggetto sociale. Oggetto che, proprio grazie ai finanziamenti, pacificamente ottenuti per operare come statutariamente previsto, si era cercato di perseguire.

Quanto al capo A2, sottolineava come tutti gli imputati fossero stati assolti anche in prime cure, non potendosi condividere la stima del terreno operata dai consulenti dell'Agenzia del territorio, tanto è vero che tutte le altre perizie conducevano a valori diversi e ben maggiori, in considerazione della progettata destinazione urbanistica del medesimo.

Le ragioni dell'accusa si era fondate su mere supposizioni enunciabili solo ex post circa il concreto valore da attribuire al terreno.

(omissis) era poi rimasto estraneo alla decisione di incorporare la società acquistata non essendo più all'epoca un consigliere di amministrazione.

8. Durante la discussione in pubblica udienza davanti a questa Corte, i difensori indicati nel relativo verbale avevano depositato note di udienza.

Alcuni degli imputati, parimenti indicati in verbale, avevano infine chiesto la condanna della parte civile alla rifusione delle spese del grado.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso presentato dalla pubblica accusa (su sollecitazione della parte civile) è inammissibile.

1. Emerge infatti, con tutta evidenza, che, quantomeno il secondo ed il terzo motivo di censura, in cui ci si è doluti della assoluzione dai singoli episodi distrattivi\dissipativi contestati ai capi A2\E1 (l'acquisto della società (omissis)) e A10\E2 (l'acquisto del terreno denominato ex-IRS) siano interamente versati in fatto e tendano ad ottenere una non consentita riconsiderazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, invece, riservata in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369 e Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).



1.1. Quanto, infatti, alla condotta contestata ai capi A2\E1, nel ricorso si rinnova la prospettazione accusatoria già proposta in imputazione che giudica eccessivo il corrispettivo corrisposto per la società (omissis) avendo quale termine di paragone la sola valutazione datane (al terreno che ne costituiva il cespite) dai tecnici dell'Agenzia del territorio, l'unica valutazione che il ricorrente riteneva congrua alla luce della complessità dell'iter amministrativo che avrebbe dovuto condurre ad una sua migliore valorizzazione urbanistica (tanto è vero che la curatela aveva poi ceduto l'area ad un prezzo di soli 800.000 euro).

Così concludendo, però, il ricorrente omette di considerare le ragioni che entrambi i giudici del merito avevano argomentato circa la non condivisibilità di quella stima dei tecnici dell'Agenzia del territorio, e la conseguente, contraria, fondatezza di tutte le diverse perizie estimative su quel medesimo terreno (che ne avevano fissato il valore in termini sostanzialmente simili al prezzo pagato dalla fallita), proprio riguardando il concreto iter amministrativo in corso per pervenire alla valorizzazione urbanistica del terreno (che, peraltro, era stata la ragione del suo acquisto da parte della fallita).

In particolare, il Tribunale (e la Corte territoriale ne aveva riassunto gli approdi) aveva ricordato (a pg 16, e poi anche a pg. 115, della propria sentenza) come:

- il Comune di Forlì, nell'ottobre 2005, avesse presentato osservazioni al PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) adottato dalla Provincia di Forlì-Cesena anche al fine di ricomprendere l'area in questione (al momento, meramente agricola) in quelle destinate all'attività produttiva;

- la Provincia di Forlì-Cesena, nel settembre 2006, avesse accolto la citata osservazione;

- il Comune di Forlì, nel dicembre 2007, avesse redatto un progetto pilota relativo all'area produttiva sovracomunale che comprendeva anche il terreno in questione;

- solo ad esito di tale iter, ed in evidente prospettiva di un prossimo mutamento di destinazione d'uso del terreno, gli organi amministrativi della fallita ne avevano deliberato l'acquisto (anche considerando il fatto che l'area era strumentale, come si è visto, agli interessi urbanistici del socio, Comune di Forlì);

- nel frattempo, le perizie estimative del terreno nella fase antecedente l'acquisto (innanzitutto al momento del suo conferimento nella società (omissis) (omissis)), dovendo tenere logico conto della ricordata prospettiva, ne avevano stimato il valore intorno ai 6 milioni di euro.

Se ne deduceva, allora, che le successive vicende – ed in particolare il mancato completamento dell'iter amministrativo – non potessero essere considerate come una consapevole e volontaria dissipazione delle risorse

economiche-finanziarie della fallita ma, al più ed ex post, un negativo esito finale di una intrapresa economica che, ex ante, era perfettamente congruente all'attività della (omissis) (anche in vista dei desiderata dei soci che ne possedevano il capitale e ne esprimevano i componenti degli organi amministrativi).

A tale ultimo proposito, infatti, non risulta per nulla eccentrica alla concreta ricostruzione delle vicende oggetto del presente processo (della distrazione-dissipazione conseguente all'acquisto di (omissis) ma anche degli ulteriori fatti-reato contestati) l'osservazione dei giudici del merito circa le particolari caratteristiche di (omissis) spa.

Se è vero, quindi, che la stessa era costituita in un ente di esclusivo diritto privato, i suoi organi erano, però, deputati ad agire secondo gli interessi specifici perseguiti dai propri soci, degli enti pubblici territoriali. Così che l'attività della società era consistita nell'acquisizione di quei terreni che rientravano, o potevano rientrare, nei piani urbanistici dei medesimi enti (o di altri enti pubblici territoriali), valorizzandoli con le nuove possibilità edificatorie e provvedendo così alla loro rivendita, con il conseguente sovrapprezzo.

Era poi ovvio considerare come l'esito positivo dei procedimenti amministrativi volti a mutare la destinazione urbanistica dei terreni acquistati fosse largamente prevedibile dipendendo, i procedimenti, da quegli stessi enti che formavano la compagine sociale di (omissis).

Di contro, chi vendeva i terreni a (omissis) era ben consapevole di tale situazione e poteva pertanto aspirare ad un corrispettivo maggiore di quello di un fondo ad uso esclusivamente agricolo (pur se minore di quanto sarebbe risultato a seguito della completa valorizzazione urbanistica del terreno).

Resta pertanto l'inammissibilità anche per manifesta infondatezza della complessiva censura relativa alla assoluzione degli imputati dai capi A2\E1.

1.2. Quanto alla condotta contestata ai capi A10\E2, nel ricorso si rinnova, anche in questo caso, la prospettazione accusatoria già proposta fin dal primo grado che giudica eccessivo il corrispettivo corrisposto per la il terreno denominato ex-IRS, considerando che non era credibile, sul piano amministrativo, la possibilità di ridurre la fascia di rispetto cimiteriale dai 200 metri previsti dalla normativa regionale ai 50 metri auspicati dagli enti territoriali minori e come la rivendita del medesimo ad un istituto bancario per un prezzo analogo a quello di acquisto fosse derivato soltanto dall'intento, di tale istituto, di rientrare, almeno in parte, nell'esposizione nei confronti di (omissis) spa.

Anche relativamente a tale operazione, però, il ricorrente ha ommesso di considerare quanto affermato dai giudici del merito circa, innanzitutto, alla concreta possibilità di ridurre la fascia di rispetto cimiteriale.

Il Tribunale, in particolare (pg 25 e ss e pg. 126 e ss.), aveva osservato come:

- l'acquisto dell'area complessiva (in tre lotti) fosse stato sollecitato dal Comune di Bagno di Romagna (non socio di (omissis) ma intenzionato ad acquisirne quote) al fine di disporre di terreno sufficiente a creare un sistema integrato di servizi;

- in tale prospettiva, il citato Comune avesse inserito il terreno nel proprio PRG (Piano regolatore generale) come area a destinazione commerciale e residenziale;

- gli amministratori di (omissis) avessero proceduto all'acquisto, nel 2000 e nel 2001, dei due primi lotti del terreno;

- nel maggio 2006, (omissis) avesse acquistato anche il terzo lotto, a completamento dell'area che, nel novembre e dicembre 2006, veniva inserita nel PSC (Piano strutturale comunale) e nel PUA (Piano urbanistico attuativo) come area a destinazione produttivo-turistico-commerciale.

La congruità del prezzo pagato da (omissis) per l'area (i primi due lotti ma ancor più quello contestato come delitto, il terzo) era pertanto dipeso dal ricordato stato di avanzamento dell'iter burocratico di mutamento di destinazione d'uso, prima (per i due lotti iniziali) dovendosi tenere conto del loro inserimento nello strumento urbanistico generale e poi, per il lotto comperato nel 2006, dell'imminenza dell'adozione ed approvazione degli strumenti urbanistici particolari ed attuativi.

Riprova ne era che il terreno era stato poi ceduto ad un istituto bancario per un valore del tutto analogo.

Meramente congetturale era poi l'affermazione che gli organi della banca fossero addivenuti a tale accordo solo per diminuire la complessiva esposizione debitoria della (omissis), tanto più che tale considerazione appare anche illogica non tenendo conto del fatto che sarebbe stato foriero di evidenti responsabilità, per la banca stessa, e per chi aveva deciso in suo nome, non solo l'eccessivo indebitamento di un cliente (la (omissis) appunto, come si afferma nel ricorso) ma anche, ed ancor più evidentemente, l'acquisto di un immobile a prezzo esageratamente superiore al suo reale valore, da ciò derivando evidenti pericoli, per il patrimonio stesso dell'istituto, di svalutazione, anche immediata, del cespite (oltre che riflessi sulla veridicità della relativa posta in bilancio).

In conclusione, anche la doglianza relativa ai capi A10\E2 non solo è inammissibile perchè interamente versata in fatto ma è anche manifestamente infondata non rinvenendosi discrasia logica alcuna nelle considerazioni che avevano condotto i giudici del merito ad assolvere gli imputati.



2. Più complessa è l'argomentazione sottesa alla ritenuta manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso, relativo alla intervenuta assoluzione in ordine al capo F della rubrica. Assoluzione parziale ad opera del Tribunale, tombale per la Corte territoriale.

2.1. Occorre, infatti, fare una premessa in diritto, individuando quali siano, quali possano essere, le "operazioni dolose" previste e punite dall'art. 223, comma 2 n. 2, legge fall. quando, mediante le stesse, sia cagionato il fallimento della società.

Da tempo, sul punto, questa Corte ha affermato come costituiscano "operazioni dolose" quelle condotte, di natura e struttura economica, che non solo siano direttamente poste in violazione o in inadempimento dei doveri sui medesimi incombenti ma anche quelle che concretino una lesione dell'integrità patrimoniale della società così da cagionarne, anch'esse, il fallimento.

Si è, infatti, affermato che:

- le operazioni dolose di cui all'art 223, comma secondo n. 2, l. fall., attengono alla commissione di abusi di gestione o di infedeltà ai doveri imposti dalla legge all'organo amministrativo nell'esercizio della carica ricoperta, ovvero ad atti intrinsecamente pericolosi per la "salute" economico-finanziaria della impresa e postulano una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo (distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione), bensì da un fatto di maggiore complessità strutturale riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato (Sez. 5, n. 17408 del 12/12/2013, dep. 2014, Kurt, Rv. 259998; così anche Sez. 5, n. 47621 del 25/09/2014, Prandini, Rv. 261684, che individuava le operazioni dolose nel protratto, esteso e sistematico inadempimento delle obbligazioni contributive);

- più genericamente, che, nell'ipotesi di fallimento causato da operazioni dolose non determinanti un immediato depauperamento della società, la condotta di reato è configurabile quando la realizzazione di tali operazioni si accompagni, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, alla prevedibilità del dissesto come effetto della condotta antidoverosa (Sez. 5, n. 45672 del 01/10/2015, Lubrina, Rv. 265510);

- la fattispecie di fallimento cagionato da operazioni dolose, prevista dall'art. 223, comma secondo, n. 2, legge fall., presuppone una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo, ma da un fatto di maggiore complessità strutturale, riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato e si distingue dalle ipotesi generali di

bancarotta fraudolenta patrimoniale, di cui al combinato disposto degli artt. 223, comma primo, e 216, comma primo, n. 1), legge fall. - in cui, invece, le disposizioni di beni societari (qualificabili in termini di distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione) sono caratterizzate, secondo una valutazione "ex ante", da manifesta ed intrinseca fraudolenza, in assenza di qualsiasi interesse per la società amministrata (Sez. 5, n. 12945 del 25/02/2020, Mora, Rv. 279071);

- in tema di reati fallimentari, non è configurabile il concorso formale tra i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e di bancarotta impropria da operazioni dolose, per il diverso ambito delle due fattispecie, ma il solo concorso materiale qualora, oltre alle condotte ricomprese nello specifico schema della bancarotta ex art. 216 legge fall., siano stati realizzati differenti ed autonomi comportamenti di abuso o infedeltà nell'esercizio della carica ricoperta ovvero atti intrinsecamente pericolosi per l'andamento economico finanziario della società, che siano stati causa del fallimento (Sez. 5, n. 348 del 07/12/2021, dep. 2022, D'Ambrosi, Rv. 282396).

Si è poi aggiunto come fosse configurabile anche il concorso (ovviamente solo formale per l'evidente "specialità" del primo delitto) fra il ricorso al credito punito dall'art. 218 legge fall. (in quanto tale "abusivo", come, invece, non è nell'odierna fattispecie dal momento che gli istituti bancari eroganti erano a perfetta conoscenza delle difficoltà finanziarie della ^(omissis)) e le "operazioni dolose" di cui all'art. 223, comma 2 n. 2, della medesima legge. Si è infatti affermato (Sez. 5, n. 46689 del 30/06/2016, Coatti, Rv. 268674) come il ricorso abusivo al credito di cui all'art. 218 l. fall. sia reato di mera condotta (che richiede che il credito sia stato ottenuto mediante dissimulazione ai danni dell'ignaro creditore) e si distingue così dal reato di bancarotta impropria mediante operazioni dolose di cui all'art. 223, comma secondo, n. 2 l. fall. (operazioni consistite nell'ottenimento di crediti per mascherare lo stato di insolvenza dell'impresa) nel quale non è necessaria la dissimulazione, e l'operazione - avente rilevanza causale o concausale del dissesto o del suo aggravamento - può anche essere concordata con il creditore a conoscenza delle condizioni dell'impresa.

2.2. Tutto ciò premesso in diritto, nel ricorso si sarebbe, allora, dovuto, concretamente ed esaustivamente, individuare quelle specifiche operazioni che, dolosamente poste in essere (e quindi ponendo consapevolmente e volontariamente in pericolo l'integrità patrimoniale della società amministrata), avrebbero cagionato o contribuito a cagionare il fallimento di ^(omissis) spa.

I giudici del merito, infatti, sul punto - le "operazioni dolose", secondo l'imputazione, erano consistite nel continuo e massiccio ricorso al credito bancario

nonostante l'ingravescente squilibrio finanziario, a decorrere dall'anno 2003 fino al fallimento - avevano così giudicato:

- il Tribunale, in sintesi, aveva ritenuto che il pacifico, continuo, ricorso al credito (in assenza di altre fonti di finanziamento delle attività: l'acquisto di aree da sviluppare urbanisticamente) si era connotato della prevista "dolosità" sol a partire dai primi mesi del 2008, dal momento che si era accertato come, a fine 2007, il patrimonio netto di (omissis) (in esso ovviamente compresi tutti gli immobili ed i terreni fino ad allora acquistati e non rivenduti per le difficoltà insorte nello specifico mercato immobiliare) fosse divenuto negativo e, nonostante ciò, gli amministratori avessero continuato ad accedervi senza nel contempo provvedere agli adempimenti previsti per legge nel caso di perdita anche del capitale (disciplinati dagli artt. 2447, 2484 e 2485 del codice civile: rispettivamente il ripristino del capitale perduto o la trasformazione della società, o, ancora, la sua liquidazione, con l'interruzione dei nuovi affari, ed il suo scioglimento);

- la Corte di appello, in altrettanta sintesi, aveva invece ritenuto che neppure quelle successive a fine 2007 (che confermava essere il momento in cui si era determinata la negatività del patrimonio netto di (omissis)) potessero considerarsi "operazioni dolose" sia perché quel ricorso al credito bancario era finalizzato soltanto ad adempiere obblighi contrattuali in precedenza contratti, sia perché al più, in esso, si poteva rinvenire la mera "colpa", di aggravamento del dissesto, già contestata agli imputati al capo D della rubrica, reato del quale la Corte bolognese, rilevando il decorso del termine di prescrizione, aveva dovuto dichiarare l'estinzione.

2.3. A fronte di tali prospettazioni, nell'odierno ricorso della pubblica accusa, si è inteso ribadire la correttezza della originaria impostazione accusatoria che, come si è detto, aveva identificato le "operazioni dolose" in tutte le condotte di ricorso (non abusivo, essendo pacifica la consapevolezza degli istituti bancari eroganti delle condizioni economiche di (omissis), e avendo continuato a finanziarla, deve ritenersi, in considerazione della particolare natura dei suoi soci, i locali enti pubblici territoriali) al credito, a partire dall'anno 2003, quando (omissis), secondo l'accusa, non riuscendo più a rivendere i terreni acquistati, si era avviata a perdere il proprio equilibrio finanziario.

2.4. Tutto ciò premesso prima in diritto e poi in fatto, emerge con tutta evidenza come la pubblica accusa, nel dolersi della complessiva assoluzione di tutti gli imputati (peraltro neppure correttamente individuati in ricorso, non avendo tenuto adeguato conto del succedersi delle pronunce di merito al riguardo) dal delitto loro ascritto al capo F, solleciti una lettura del complessivo comportamento



degli amministratori di (omissis) del tutto alternativa a quella a cui erano pervenuti entrambi i giudici del merito.

Qualificare, infatti, come "operazione dolosa" il ricorso al credito da parte degli imputati (amministratori, direttore generale e sindaci di (omissis), ciascuno per le rispettive competenze) a partire dall'anno 2003 significa affermare che, fin dal primo affacciarsi delle difficoltà economiche, costoro avrebbero dovuto cessare dal perseguire l'attività propria (pur in assenza delle condizioni previste dagli art. 2447 e 2484 cod. civ.) rinunciando a perseverare nell'acquisto, e nel tentativo di rivendere, i terreni da valorizzare urbanisticamente.

Una pretesa evidentemente incongrua e che non tiene neppure conto delle possibili evoluzioni del mercato, su cui agli amministratori di (omissis) avrebbero potuto fare affidamento per pervenire al ribaltamento del trend negativo in atto.

E', allora, evidente come il ricorso al credito bancario a partire dal 2003 (e quantomeno fino a fine 2007) non possa che essere considerata una legittima scelta imprenditoriale, priva, in allora, di qualsiasi connotato di "dolosità".

2.5. Nel ricorso poi si critica anche l'approdo a cui era pervenuto il Tribunale – che, come si è visto, aveva circoscritto le operazioni dolose al ricorso al credito successivo alla perdita del patrimonio netto – assumendo che la gran parte dell'indebitamento verso gli istituti di credito era maturato negli anni che precedevano tale momento, collocato alla fine del 2007, perdendo così sostanziale rilievo autonomo il credito ottenuto a partire dai primi mesi del 2008.

Tale argomentazione finisce però per confermare la non manifesta illogicità della ragione che aveva indotto la Corte ad assolvere gli imputati anche dai fatti commessi dopo il 2007, assumendone, appunto, la sostanziale irrilevanza rispetto allo squilibrio finanziario che aveva condotto al definitivo dissesto.

Non resta pertanto che prendere atto della manifesta infondatezza, anche, in relazione al capo F dell'imputazione, del ricorso promosso dalla pubblica accusa.

3. Da ultimo debbono essere rigettate le conclusioni di alcuni imputati di condanna della parte civile alla rifusione delle spese del grado.


E' infatti pacifico che la condanna alle spese relativa ad un grado di impugnazione è possibile solo nei confronti di chi tale grado ha determinato, con il proprio atto di appello e con il ricorso in cassazione, ed è altrettanto pacifico che questo grado di legittimità si è celebrato a seguito del ricorso della pubblica accusa (risultando priva di rilievo, a questo fine, la circostanza che ciò sia avvenuto su sollecitazione della parte civile, sollecitazione a cui la pubblica accusa avrebbe ben potuto sottrarsi).



P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore generale.
Rigetta le richieste di condanna della parte civile alla rifusione delle spese.
Così deciso, in Roma il 19 maggio 2022.

Il Consigliere estensore
Enrico Vittorio Stanislao Scarlini



Il Presidente
Grazia Rosa Anna Miccoli

